

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI TORINO**

**I sezione civile**

riunito in camera di consiglio in persona di:

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
| Dott. Mario   | Griffey  | Presidente       |
| Dott. Angelo  | Converso | Consigliere      |
| Dott. Adriano | Patti    | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n° 419 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 e posta in deliberazione ai sensi dell'art. 18 l. fall. promossa da:

**E.S. Soc. Coop. in liquidazione**, in persona del liquidatore (omissis);

**RECLAMANTE**

**CONTRO:**

**FALLIMENTO E.S. Soc. Coop. in liquidazione**, in persona del Curatore, con studio in Torino;

**RECLAMATO NON COSTITUITO**

**CONTRO:**

**EQUITALIA NOMOS S.p.a.**, in persona del legale rappresentante, con sede in Torino;

**RECLAMATA NON COSTITUITA**

Conclusioni delle parti

Per la reclamante:

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, *contrariis rejectis*,

dichiarare la nullità o inesistenza delle notifiche di cui alla fase prefallimentare in relazione al ricorso e decreto di convocazione delle parti;

dichiarare l’invalidità dell’intero procedimento prefallimentare per violazione del principio del contraddittorio e cioè per violazione del diritto di difesa in relazione all’art. 15, terzo comma l.f.;

dichiarare la nullità o inesistenza delle notifiche di cui alla fase prefallimentare in relazione alla sentenza n. 30354 (fasc. 340/10) del 27 ottobre 2010 del Tribunale di

Torino;

revocare la sentenza impugnata con la quale è stato dichiarato il fallimento e di cui è opposizione e pronunciarsi su tutti i consequenziali provvedimenti;

dichiarare comunque la carenza in tutto o in parte dei presupposti ex art. 1 l.f. per la pronuncia dichiarativa di fallimento;

con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.”

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 marzo 2011, E.S. soc. coop. in liquidazione, dichiarata fallita, su ricorso (presentato il 18 febbraio 2010) di Equitalia Nomos s.p.a., in persona del legale rappresentante, dal Tribunale di Torino con sentenza pubblicata il 27 ottobre 2010, proponeva reclamo, in persona del liquidatore M.V., ai sensi del novellato (con il d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169) art. 18 l. fall., avverso la predetta sentenza davanti a questa Corte nei confronti del proprio Fallimento, in persona del curatore e della società creditrice istante, in persona del legale rappresentante, chiedendone, sulla base di un unico motivo di gravame e previa istanza di acquisizione, in via istruttoria, del fascicolo della fase prefallimentare, l’accertamento di nullità o di inesistenza delle notificazioni dell’istanza di fallimento e del pedissequo

decreto di convocazione e pertanto della sentenza reclamata, con la revoca del fallimento dichiarato, anche per carenza dei presupposti di fallibilità prescritti dall'art. 1 l. fall.

Non si costituivano nel procedimento, benché attinti da regolare notificazione del reclamo, né il fallimento né Equitalia Nomos s.p.a.

All'odierna udienza, dopo la relazione del consigliere incaricato e la discussione del difensore della parte reclamante, la Corte riservava la decisione della causa sulle precisate conclusioni in epigrafe trascritte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di gravame, E.S. soc. coop. in liquidazione deduce la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento (neppure notificata, ma di cui richiesta copia a fini di impugnazione), per vizio di notificazione dell'istanza di fallimento e mancato rispetto del termine minimo a comparire (quindici giorni) fissato dall'art. 15, terzo comma l. fall., avendo la creditrice precedente richiesto (alla prima udienza di comparizione fissata, con decreto del 23 marzo 2010, il giorno 13 maggio 2010) termine per rinotificare la data della nuova udienza stabilita per il giorno 14 ottobre 2010 ed a ciò non provveduto nei confronti della società (non reperita né reperibile all'indirizzo, da informazioni assunte presso lo studio Rubiolo, il 15 settembre 2010) e soltanto tardivamente (per suo perfezionamento il 24 ottobre 2010, nei venti giorni successivi al deposito presso la casa comunale, avvenuto il 4 ottobre 2010), oltre che non correttamente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nei confronti del liquidatore M.V., risultando dal certificato di residenza storico il suo trasferimento (dalla precedente residenza nel comune di Palazzo C., in provincia di Torino) in Bosnia Erzegovina: senza la previa adozione delle doverose modalità del procedimento di notificazione all'estero previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 (e del 23 agosto 1993).

In ordine ad esso, la Corte osserva, in linea di fatto, come il ricorso per dichiarazione di fallimento sia stato, a cura dell'istante Equitalia Nomos s.p.a., dopo una prima istanza di rinnovazione all'udienza del 13 maggio 2010: a) richiesto di notificazione presso la sede legale della società in liquidazione, in Torino corso Francia 124 (come da risultanza della visura C.C.I.A.A. di Torino del 4 marzo 2011: doc. 5 del fascicolo della reclamante), quivi indicata dall'ufficiale giudiziario in data 15 settembre 2010 come non potuta eseguire, in quanto non reperita la destinataria all'indirizzo e pertanto, sulla base di informazioni assunte quivi dallo studio Rubiolo, risultata negativa, con apposizione di postilla ("*pregasi verificare*"); b) notificato al liquidatore M.V., ai sensi dell'art. 143, primo comma c.p.c. (dopo un tentativo di notificazione, a mezzo di servizio postale, presso la sua residenza di Palazzo C, via XX Settembre 8/c, ove risultato irreperibile, per trasferimento il 17 settembre 2010), con deposito presso la casa comunale del predetto comune, di ultima residenza, con consegna ad impiegata il 4 ottobre 2010.

Ancora in punto di fatto, occorre rilevare come il predetto, nominato liquidatore all'atto di una tale modificazione, in conseguenza di scioglimento, della società cooperativa, in data 23 luglio 2009 (con iscrizione presso il registro delle imprese il 21 agosto 2009) e sempre risultante residente presso il suindicato indirizzo in Palazzo C. (TO) via XX Settembre 8/c, sulla base della citata visura C.C.I.A.A. di Torino del 4 marzo 2011, abbia documentato la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente presso detto comune già dal 26 agosto 2008, "*per emigrazione nel Comune di Bosnia Erzegovina*" (come da certificato di residenza storico del 25 agosto 2010: doc. 3bis del fascicolo della reclamante), pure allegato alla copia di ricorso per dichiarazione di fallimento e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione per il 14 ottobre 2010, notificatogli ai sensi dell'art. 143, primo comma c.p.c.

Ora, è noto come, secondo il più recente insegnamento giurisprudenziale, in tema di notificazione alle persone giuridiche, se la notificazione non possa essere eseguita con le modalità previste dall'art. 145, primo comma c.p.c. (ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa) e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenti l'ente, si osservino, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli art. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consenta di pervenire alla notificazione, si proceda con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante,

se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la

notificazione è eseguibile nei confronti del legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c. (in tale senso: Cass. sez. un. 4 giugno 2002, n. 8091, in *Giur. it.*, 2003, 33 e più recentemente Cass. 21 aprile 2009, n. 9447, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 653).

Nel caso di specie, come sopra illustrato, risulta omesso il completamento delle formalità prescritte ai sensi, tanto dell'art. 140 c.p.c. presso la sede della società, invariata nella sua ubicazione, quanto soprattutto, alla luce della giurisprudenza citata, dell'art. 143 c.p.c.: essendo in particolare i venti giorni, previsti dall'art. 143, terzo comma c.p.c. per il perfezionamento della notificazione, spirati addirittura dopo la data dell'udienza di comparizione fissata.

Nella vigenza della disciplina del procedimento prefallimentare anteriore alla riforma (con particolare riguardo alla previsione dell'art. 15 r.d. 267/1942, poi sostituito dall'art. 13 d. lg. 5/2006, in vigore dal 16 luglio 2006 e quindi dall'art. 2, quarto

comma d. lg. 169/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008), si riteneva che l'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore, prima della dichiarazione di fallimento, comportasse l'obbligo del tribunale fallimentare di disporre la previa comparizione in camera di consiglio, effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione; tuttavia, per la compatibilità tra il suo diritto di difesa e l'esigenza di speditezza ed operatività informante il procedimento, il tribunale ben poteva evitare l'adempimento di ulteriori formalità, sia pure normalmente previste dal codice di rito, quando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore fosse imputabile (come appunto nel caso di specie, per le ragioni

illustrate) a sua negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (così, tra le più recenti in riferimento alla disciplina non ancora riformata: Cass. 7 gennaio 2008, n. 32, in *Fall.*, 2008, 775).

Tuttavia, tali principi si ritengono oggi non più applicabili, in quanto valevoli per la sola disciplina anteriore alla riforma, ma non anche per quella vigente, per

l'intervenuta procedimentalizzazione della fase prefallimentare, di cui sicuro indice la definizione degli adempimenti processuali e la formalizzazione dell'attività di trattazione ed istruttoria delle parti: sicchè essa impone il rispetto delle norme processuali anche in tema di modalità di comunicazione degli atti, derogabile soltanto nella ricorrenza di particolari ragioni d'urgenza e su espresso decreto motivato presidenziale, a norma dell'art. 15, quinto comma l. fall. (in tale senso, anche: Cass. 29 ottobre 2010, n. 22521, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 1387).

Ed ancora, si ritiene che il mancato rispetto del termine di quindici giorni, che deve intercorrere tra la data di notificazione del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza, quando non abbreviato nelle forme rituali previste dalla disposizione richiamata, costituisca causa di nullità per la violazione del diritto di difesa, non comportante tuttavia, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto, la nullità del decreto di convocazione, nel

caso di attiva partecipazione all'udienza del debitore, che abbia reso dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (così: Cass. 16 luglio 2010, n. 16757, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 1052).

Ed allora, il verificato mancato o comunque intempestivo adempimento, nel caso di specie, delle formalità prescritte dal codice di rito per il perfezionamento della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento (e del pedissequo decreto di

fissazione dell'udienza di comparizione) ad E.S. soc. coop. in liquidazione, così come prescritto dall'art. 145 c.p.c. (sia pure per ragioni imputabili al comportamento non corretto dalla medesima tenuta), produce la nullità, in via derivata, della sentenza dichiarativa del suo fallimento, pertanto da dichiarare, con la conseguente revoca del fallimento.

L'accertata tenuta di una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico, da parte della società fallita, odierna reclamante, integra giusta causa per la compensazione tra le parti delle spese dell'odierno procedimento di reclamo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello

V° l'art. 18 l. fall.

dichiara

la nullità della sentenza del Tribunale di Torino n. 30354 (fasc. 340/10) del 27 ottobre 2010, dichiarativa del fallimento di E.S. soc. coop. in liquidazione, con la sua conseguente revoca;

V° l'art. 92, secondo comma c.p.c.

dichiara

interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10 maggio 2011

Il Consigliere Est.  
(Dott. Adriano Patti)

Il Presidente  
(Dott. Mario Griffey)

Publicazione 20 maggio 2011  
Il CASO.it